BOZZA DI ACCORDO EX ART. 3, 3° COMMA D.L. 78/2010

Premesso che:

- la manovra di rigore finanziario adottata con il D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito nella
 L. 30 luglio 2010 n. 122 ha introdotto misure volte alla riduzione del costo degli apparati
 amministrativi e al contenimento delle spese per il personale;
- l'art. 3, 3° comma, della legge stabilisce che "la Banca d'Italia tiene conto, nell'ambito del proprio ordinamento, dei principi di contenimento delle spese per il triennio 2011-2013...";
- la Banca Centrale Europea ha ritenuto la legge rispettosa del principio di indipendenza della Banca Centrale, prendendo atto del fatto che la norma non obbliga la Banca d'Italia ad intraprendere delle misure specifiche;
- nel quadro di un'azione di rinnovamento degli assetti strutturali e dei processi di lavoro, frutto anche di un ampio e articolato confronto con le Organizzazioni Sindacali, con il riassetto della rete territoriale dell'Istituto si sono conseguiti risparmi permanenti quantificabili in circa 80 milioni di euro annui;
- sul versante della riduzione del costo degli apparati amministrativi, la Banca ha previsto nel 2011 una riduzione del 10,5% (pari a ca. 62 milioni di euro) degli stanziamenti per beni e servizi;

considerato che il principio di solidarietà stabilito dall'art. 2 della Costituzione chiama la Banca ed il suo personale a un responsabile esercizio dell'autonomia con l'assunzione di una quota dei sacrifici richiesti a tutti gli apparati pubblici;

ai fini del contenimento delle spese per il personale, le parti concordano quanto segue.

Per gli anni 2011-2013 non vengono effettuati adeguamenti economici di carattere generale. In relazione a ciò, viene riconosciuta, per il medesimo triennio, un'indennità di vacanza contrattuale - integrativa dello stipendio - pari al 50% dell'indice previsionale dei prezzi al consumo armonizzato in ambito europeo per l'Italia (IPCA) per il 2011, depurato della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati.

L'indennità assume come riferimento lo stipendio spettante in base alla posizione organicoretributiva del dipendente, è corrisposta con cadenza mensile, viene computata nella base pensionabile.

Per gli anni 2011, 2012 e 2013, le retribuzioni superiori a 90.000 euro sono ridotte del 5% per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10% per la parte eccedente 150.000 euro. Le predette riduzioni non operano ai fini previdenziali. Ai fini della riduzione si assume come riferimento lo stipendio spettante in relazione alla posizione organico-retributiva ricoperta al 31.12.2010 (senza considerare eventuali situazioni di fatto che determinano una riduzione della retribuzione percepita). La riduzione viene proporzionalmente rimodulata nei casi di applicazione nel corso del triennio 2011-2013 di istituti che determinano una riduzione del trattamento economico stesso ed è applicata pro-quota nei casi di cessazione dal servizio nel corso del periodo. A seguito delle predette riduzioni, la retribuzione di riferimento non può comunque essere inferiore a 90.000 euro lordi annui.

Per il triennio 2011-2013 non vengono effettuati gli adeguamenti automatici previsti per i trattamenti di missione e per il rimborso spese di rappresentanza. Resta attribuito quanto già riconosciuto o maturato a tutto il 31 marzo 2011.

Non sono assoggettati al blocco per il triennio 2011-2013 gli incentivi economici legati al merito e alla produttività.

Qualora le norme contenute nell'art. 9 del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, rilevanti ai fini del presente accordo siano abrogate, modificate o comunque ne vengano meno gli effetti, le parti si incontreranno per le conseguenti modifiche a quanto concordato in materia.

In relazione a quanto previsto dall'art. 12, del D.L. 78/2010 convertito nella L. 122/2010, le parti convengono di integrare gli art. 79/I e 100/II della vigente disciplina concernente il rapporto d'impiego del personale nei termini seguenti:

- omissis -

5 bis. "Per il dipendente che – alla data prevista per il collocamento a riposo d'ufficio – ha maturato i requisiti per il diritto alla pensione, ma non ha raggiunto la prima decorrenza utile a norma di legge per la liquidazione della stessa, il collocamento a riposo d'ufficio, salva contraria richiesta del dipendente, ha effetto con tale ultima decorrenza."

PROTOCOLLO D'INTESA

Dopo la sottoscrizione degli accordi per l'applicazione al trattamento economico del personale della Banca di quanto previsto dall'art. 3, 3° comma del D.L. n. 78/2010, convertito nella L. n. 122/2010, le parti si danno reciprocamente atto di quanto segue.

Nel mese di maggio le parti si incontreranno per definire la disciplina della componente oggetto della contrattazione di secondo livello di cui al comma 5 dell'accordo di contrattualizzazione del rapporto d'impiego sottoscritto il 13.7.2010, con particolare riferimento ai criteri di determinazione e alle modalità di corresponsione della componente stessa, destinata a remunerare l'incremento della produttività e dell'efficienza del personale e l'innalzamento della qualità e dell'efficacia dei servizi resi all'utenza.

In tale sede verranno altresì fissate le quote della componente da utilizzare, nel triennio 2011-2013, per il finanziamento della contribuzione aggiuntiva di solidarietà al Fondo pensione complementare (1,64% della retribuzione utile per il T.F.R.), che la Banca si impegna ad assumere a proprio carico gradualmente nel triennio 2011-2013.

Nel mese di giugno 2011 le parti si impegnano a riaprire il confronto per la riforma delle carriere, con l'obiettivo di pervenire a soluzioni che consentano più ampi margini di riconoscimento del merito e di valorizzazione delle professionalità del personale.

